

**ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

**Comparsa di costituzione e risposta**

Del **Comune di Campofiorito (Milano)**, in persona del Sindaco pro tempore, con gli avv.ti Andrea Parcella e Michele Notula, giusta delega in calce al presente atto, assunta sulla base di delibera di Giunta in data 11 marzo 2026

**-convenuto-**

**Nella causa R.G. 000/2026**

Promossa dai sigg.ri Rossi e Bianchi, con gli avv.ti Cicero Cicerone e Giustino Giustiniano;

**-attori-**

**Fatto e diritto**

Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2026 i sig. ri Rossi e Bianchi adivano codesto ill.mo Tribunale, dichiarando di essere proprietari di un appezzamento di terreno nel Comune di Campofiorito, Riferivano poi di aver ottenuto il permesso di costruire di un immobile da adibire a foresteria. A costruzione ultimata lamentavano di aver subito l'annullamento in autotutela di detto permesso di costruire, con conseguente provvedimento di demolizione.

Pur senza contestare la motivazione del provvedimento di annullamento, e così riconoscendo che la costruzione insiste su un'area limitrofa all'autostrada e quindi di natura inedificabile, hanno preteso e pretendono di essere risarciti degli asseriti danni subiti.

Gli attori, dunque, non contestano la legittimità del provvedimento di annullamento, che comunque non è stato impugnato davanti al giudice amministrativo e al quale hanno prestato piena acquiescenza, ma pretendono di essere risarciti per essere stati indotti a confidare nella legittimità del permesso di costruire oggi correttamente annullato. E così addebitano all'agire del Comune ogni conseguenza che a loro dire sarebbe conseguita in modo dannoso a fronte dell'annullamento.

La avversaria domanda di risarcimento di conseguenza appare non solo pretestuosa e infondata, ma assolutamente abnorme per aspetti processuali e di merito che si andranno ad esporre. Basterà ricordare che il danno come ex adverso configurato riguarda tutti i costi sostenuti dagli attori per addivenire alla costruzione dell'immobile, le spese d'arredamento, i costi di demolizione nonché i costi di trasloco sopportati da un soggetto terzo al giudizio e i costi che detto soggetto dovrebbe sostenere per collocarsi in un altro e diverso immobile.

Ha chiesto altresì, in via istruttoria, ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, per la determinazione del “quantum” del risarcimento richiesto.

\*

Con il presente atto si costituisce il Comune di Campofiorito, *ut supra* rappresentato e difeso, che contesta integralmente l'avversario atto di citazione e deve puntualmente replicare alle affermazioni e alle pretese ex adverso formulate. E così si deve eccepire:

### **1) Carezza di giurisdizione del giudice ordinario**

Da quanto esposto in atto di citazione emerge che si tratta di questione rientrante nell'ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Deve infatti richiamarsi la recente decisione della Suprema Corte che ha fra l'altro affermato che *“l'azione di risarcimento del danno per lesione dell'incolpevole affidamento nel rilascio di un provvedimento poi annullato (o legittimamente negato) è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., in tal modo realizzando quell'auspicata concentrazione, limitatamente a tale ambito, degli strumenti di tutela dinanzi ad un giudice unico (Corte cost. n. 191/2006)”*Cass. S.U. 25 settembre 2025, n. 26080.

Nel caso di specie sono gli stessi attori ad indicare che il rapporto con la PA è sorto attraverso il rilascio di un permesso di costruire e il suo successivo annullamento, così inquadrando la causa petendi della loro domanda nell'ambito dell'art.133 lett. f, c.p.a..

Si confida dunque che il Tribunale di Milano vorrà declinare la propria giurisdizione indicando quella del giudice amministrativo.

## **2) Carenza di legittimazione**

Gli attori lamentano di aver subito un danno a causa dell'agire dell'amministrazione che, dopo aver concesso il permesso di costruire, ha successivamente annullato il provvedimento ampliativo. Ma, prima di entrare nel merito delle avversarie doglianze, si deve eccepire la carenza di legittimazione attiva, atteso che nello stesso atto introduttivo si esplicita (e lo si prova) che l'immobile oggetto di intervento edilizio è stato oggetto di usufrutto a favore della figlia. Come si evince dalla documentazione avversaria detto usufrutto ha durata ventennale e dunque gli attori, che godono solo della nuda proprietà, non sono certo i soggetti sui quali ricadono le asserite conseguenze negative descritte in atti.

## **3) Nel merito**

La pretesa avversaria, come si è anticipato, ricomprende ogni possibile conseguenza di disagio in qualche modo collegata all'immobile da demolire. Si deve dunque punto per punto contestare i vari passaggi su cui la domanda di controparte è stata svolta:

### **a) Sul permesso di costruire**

Si legge nell'atto avversario che gli attori, allorchè comprarono il terreno di cui si discute, non furono messi a conoscenza del vincolo autostradale. Tale circostanza non ha alcun valore giuridico nei confronti del Comune; infatti quando i sigg.ri Rossi e Bianchi si determinarono alla edificazione della dependance, ben consapevoli comunque che il loro terreno era ubicato in prossimità dell'autostrada, avrebbero dovuto verificare, attraverso il proprio tecnico, se la costruzione progettata invadeva o meno la zona di rispetto.

Viceversa nella Relazione depositata dall'ing. Verde non è contenuto alcun riferimento alla zona di rispetto e alle dovute distanze che avrebbero dovuto essere rispettate. Ma vi è di più. Nell'avversaria citazione si legge: *“nel dicembre 2025 veniva rigettata l'istanza ( cr. doc.11) e tra l'altro veniva specificato che la costruzione, eretta nella zona di rispetto autostradale, non poteva ottenere alcuna sanatoria dato il vincolo di inedificabilità assoluto di quella stessa zona, vincolo che non era stato per nulla considerato dal funzionario comunale all'epoca in venne rilasciato il permesso di costruire (cfr. ns. doc. )!”* ( cfr. avv. cit. pag. 2). L'affermazione è stata riportata in modo incompleto e quindi finalizzata a distorcere gli accadimenti. Basterà leggere l'avversario documento per realizzare che il Comune aveva anche precisato che i proprietari del bene, anche tramite il proprio tecnico, avevano del tutto omesso di evidenziare l'esistenza e l'estensione della zona di rispetto autostradale (cfr. avv. doc. n.11).

Dunque il Comune di fatto trascurò un dato, l'estensione dell'area di rispetto, a causa della originaria negligenza e trascuratezza del tecnico di parte, che, predisponendo tutto il materiale necessario per ottenere il permesso, volutamente omise di considerare la zona di rispetto. Anzi si deve obiettare agli attori che fu proprio il loro tecnico a progettare la nuova costruzione in modo errato, posizionandola su gran parte dell'area di rispetto, mentre avrebbe potuto utilizzare altra zona di terreno libera effettivamente da ogni vincolo!

Non si vede dunque quale sia la grave negligenza del Comune. In realtà il Comune avrebbe dovuto correggere l'errore del tecnico, secondo controparte, o meglio avrebbe dovuto negare il permesso di costruire a causa dell'errore del tecnico di parte nel posizionare la costruzione su un'area vincolata. In conclusione se errore del Comune vi è stato, è stato indotto dal tecnico di parte. Cade dunque in radice ogni avversaria pretesa.

Solo per completezza difensiva si dovrà proseguire nella contestazione delle ulteriori pretese avversarie.

b) Sulla destinazione dell'immobile

Gli attori cadono in una profonda contraddizione al punto in cui affermano (correttamente) che si discute di una costruzione destinata ad essere inscindibilmente collegata all'abitazione principale. Riconoscono infatti che si tratta di una foresteria e tale destinazione è stata scelta e determinata dagli stessi proprietari del terreno. Nel contempo però pretendono che la stessa sia divenuta la residenza della propria figlia.

Ora è indiscutibile che la mancata autonomia dalla casa originaria non può giustificare la pretesa avversaria che la discussa dependance abbia legittimamente permesso che la residenza della figlia sia stata individuata nella sola nuova costruzione. Basterà analizzare l'avversario documento n....per dimostrare che la residenza della sig.ra Rosa Rossi fu rilasciata sull'abitazione principale a prescindere totalmente dall'usufrutto concesso alla stessa sulla foresteria.

Anche su questo punto dunque la costruzione avversaria è totalmente infondata, perché erronea e priva di qualsiasi possibile riscontro giuridico.

c) Sulla abnorme quantificazione del danno

Ancora la domanda avversaria quantifica il danno sommando voci del tutto ingiustificate e avulse in ogni caso dal comportamento del Comune, a prescindere dalla piena legittimità dello stesso. E' certo che, nella non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta una responsabilità della PA, l'eventuale danno non potrebbe nemmeno coprire i costi di costruzione.

Nel caso di specie fra i tanti documenti prodotti manca totalmente la giustificazione delle spese sostenute. La pretesa che il costo della

costruzione ammonti a € 300.000,00 si basa esclusivamente sulla previsione, del tutto generica operata dal tecnico di parte, mentre non è stato depositato alcun contratto, né alcuna fattura rilasciata dall'impresa di costruzione. Ed è evidente che tale omissione nel rispetto del dovere di allegazione e prova non può certo essere superata dalla richiesta di CTU.

La restante parte dei danni indicati dagli attori non ha alcun collegamento con l'annullamento in autotutela. Riguarda in particolare un soggetto terzo, che, come si è detto, pur avendo titolo per agire in giudizio avendo l'usufrutto della costruzione, che dovrà essere abbattuta, è del tutto estranea al presente giudizio.

\*

Allo stato si rassegnano le seguenti

### **Conclusioni**

Piaccia all'ill.mo Tribunale civile di Milano, *contrariis rejectis*, così giudicare:

-in via pregiudiziale:

-dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice amministrativo

-dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori e così dichiarare l'inammissibilità dell'avversaria domanda

nel merito

- via principale, respingere le domanda avversarie, accertando la piena legittimità dei provvedimenti amministrativi e la piena diligenza dell'amministrazione comunale a fronte della omessa rappresentazione dei vincoli da parte della proprietà;

-in subordine, nella denegata ipotesi in cui sia eventualmente riconosciuta anche solo in parte una responsabilità del Comune, respingere l'avversarie domande perché non provato alcun danno eventualmente subito dagli

attori o comunque, in ulteriore estremo subordine quantificare il danno limitatamente alla corresponsabilità degli attori

-con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio.

Si depositano i seguenti documenti:

1) Delibera di Giunta comunale di autorizzazione del Comune a stare in giudizio in data 11 marzo 2026;

2) Diffida Società Autostrade.

Milano li 11 marzo 2026

Avv. Andrea Parcella

Avv. Michele Notula

## **DELEGA**

Io sottoscritto ....., in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Capofiorito, come da delibera allegata, delego a rappresentare e difendere il predetto Comune gli Avv.ti Andrea Parcella e Michele Notula nel presente giudizio R.G. 000/2023, pendente innanzi al tribunale Civile di Milano, sez. ...., e proposto dalla Società ALFA s.p.a.

Ai Suddetti difensori conferisco, anche disgiuntamente, ogni più ampio potere di legge e di prassi, ed eleggo domicilio presso lo studio del primo in Milano, via Torino 170.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e art. 13 Dlgs 196/03 e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli del Comune di Campofiorito, nei limiti pertinenti all’incarico conferito.

(.....)

E’ autentica

Firma Avv. Andrea Parcella